

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 13/07/2020

FATTO

In data 24/05/2011 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 36.600,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 305,00 ciascuna.

In data 30/11/2016, dopo la scadenza di 62 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 303,56 per rimborso della commissione bancaria per incasso rate e post erogazione, Euro 27,91 per rimborso della commissione per l'intermediario finanziario ed Euro 82,00 per rimborso della commissione per l'agente in attività finanziaria non maturate.

Con reclamo datato 8/11/2019 il ricorrente chiedeva la restituzione di quote insolute, commissioni bancarie e di intermediazione e premio assicurativo non maturati applicati al contratto.

Il resistente vi riscontrava eccependo la natura *up front* delle spese amministrative forfettarie, dichiarava di aver restituito con bonifico del 9/01/2017 una rata trattenuta in eccedenza per Euro 305,00 e riferiva che la compagnia assicurativa emittente la polizza

collegata al finanziamento aveva corrisposto al ricorrente Euro 52,51 per oneri assicurativi non goduti.

Con ricorso dell'11/03/2020 il ricorrente chiede il rimborso delle commissioni non godute per Euro 957,35, oltre interessi legali maturati dalla data di estinzione e spese legali.

Il resistente, che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale, nelle proprie controdeduzioni documenta il pagamento effettuato per la quota insoluta, eccepisce la natura *up front* delle spese amministrative forfettarie e delle commissioni per l'intermediario finanziario e per l'agente in attività finanziaria (di cui produce la fattura per l'attività svolta all'erogazione del prestito); contesta l'applicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, considerato che le commissioni di istruttoria, quelle per l’intermediario finanziario e quelle per l’agente in attività finanziaria hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, mentre le spese amministrative forfetarie hanno natura *recurring*, poiché remunerano attività anche continuative del prestito e gli oneri erariali non sono rimborsabili poiché tecnicamente non un “costo” ai sensi della sopra richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al criterio *pro rata temporis* su n. 58 rate residue del prestito per il rimborso dei costi *recurring* ed in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	62	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	58	TAN	4,25%					
Denominazione		% rapportata al TAN	25,26%					
Commissioni di istruttoria				424,56 €	Up front	107,24 €		107,24 €
Spese amministrative				80,00 €	Recurring	38,67 €		38,67 €
Commissioni per l'intermediario finanziario				764,94 €	Up front	193,22 €		193,22 €
Commissioni per l'agente in attività finanziaria				636,84 €	Up front	160,87 €		160,87 €
Totale								500,00 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI